

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, siano diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

Il successivo comma 291 del predetto articolo 1 indica se e quando il suddetto decreto può essere adottato in relazione al valore di riferimento indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, mentre il seguente comma 292 ribadisce la necessità che il decreto in questione garantisca l'invarianza di gettito ed il rispetto delle aliquote minime unionali in materia di accisa.

Nel riscontrare il verificarsi delle condizioni di cui al predetto comma 291 dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 nel periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021, si è quindi proceduto a quantificare il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio. L'importo di tale extra-gettito consente, in coerenza con la norma primaria e in considerazione dell'andamento dei prezzi, di ridurre le misure delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL usati come carburanti, le cui aliquote attuali sono pari, rispettivamente, a euro 728,40 per mille litri, euro 617,40 per mille litri ed euro 267,77 per mille chilogrammi.

Mediante il decreto in illustrazione, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, le predette aliquote di accisa saranno applicate, per la benzina, nella misura di 643,24 euro per mille litri, per il gasolio come carburante nella misura di 532,24 euro per mille litri e per i GPL usati come carburante nella misura di 182,61 euro per mille chilogrammi.

Infine, in merito al concerto con il Ministero dello sviluppo economico previsto dal citato articolo 1, comma 290, della predetta legge n. 244/2007, si rileva che in considerazione delle modifiche, nel frattempo intervenute, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e della conseguente istituzione del Ministero della transizione ecologica, le funzioni e i compiti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, relativi alla definizione degli



obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti, rientrano ora nella competenza del MITE .

